

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "A.S.E.C. ONLUS"
Associazione per l'erogazione di Servizi Educativi e Culturali ONLUS

TITOLO I - DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi del **D. Lgs. N. 460 del 04/12/1997**, l'Associazione denominata "**A.S.E.C. ONLUS**" acronimo di **Associazione per l'erogazione di Servizi Educativi e Culturali Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale** che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. L'associazione potrà utilizzare l'acronimo ONLUS o la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" nella denominazione e in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione

Articolo 2 Obblighi e sedi

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di terzi o di associati, che si trovino in situazione di svantaggiata in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ai sensi del d.lgs 460/97 art.. 10 comma 2 e comma 3.

L'associazione è senza finalità di lucro e opera nel pieno rispetto della libertà e dignità dei terzi e degli associati. L'associazione ha sede attualmente in, via Giorgio Bidone, 21 Voghera (PV) 27058 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea, senza che ciò comporti modifica al presente statuto. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione potrà comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati in conformità alle disposizioni di cui al comma 6 lettera E art. 10 D. lgs 460 del 04/12/1997. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - OGGETTO

Articolo 4 Scopi

A.S.E.C. è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo

spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione intende svolgere attività di assistenza sociale e socio sanitaria di supporto terapeutico a persone in obbiettivo svantaggio sociale quali minori, donne ed anziani, come precisato nel D.lgs 460/1997.

In particolare l'associazione persegue le proprie finalità fornendo:

- assistenza ai minori, donne ed anziani con handicap
- assistenza ai minori in situazioni familiari con gravi problematiche
- assistenza a minori e donne coinvolti in abusi e maltrattamenti
- assistenza ai minori stranieri con elevate difficoltà di inserimento
- assistenza ad anziani non autosufficienti in condizione di disagio economico

Le finalità della Associazione saranno perseguite mediante:

- gestione ed organizzazione centri di assistenza per persone in situazione di disagio nell'intento di alleviare la sofferenza e contribuendo all'autonomia dell'individuo con l'aiuto al riequilibrio fisico, psichico e morale od eventuale collaborazione con realtà già esistenti;
- centri di assistenza, educativi e di riabilitazione e socio sanitari, per minori ed anziani disabili fisici e psichici od eventuale collaborazione con realtà già esistenti;
- la produzione di un adeguato supporto psicologico-morale alle persone svantaggiate nonché ai familiari e alle persone a loro vicine;
- la creazione di rapporti personali capaci di educare e far crescere coloro che si trovano in situazioni di disagio soggettivo e sociale;
- l'attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio dell'Oltrepo' pavese in particolare e dei territori limitrofi;

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi della solidarietà sociale.

I soggetti destinatari delle attività dell'Associazione sono le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche di cui all'art.10, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, nonché di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'art. 10 comma 1 punto c) d.lgs 460/97.

Articolo 5 Ammissione dei soci loro qualifica .

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione. Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide con obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

I soci possono essere :

-Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo. I soci fondatori al pari dei soci Ordinari e Sostenitori o Promotori sono obbligati a versare la quota associativa annua acquisendo tutti i diritti di socio.

-Soci Ordinari (operativi)

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando la specifica quota annua stabilita dal Consiglio stesso.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci maggiori di età, in regola con il versamento della quota associativa, godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. Il numero degli aderenti è illimitato.

Articolo 6 Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi: A) morosità protrattasi per due mesi dal termine di versamento richiesto (stabilito dall'Assemblea dei

soci anticipatamente di un anno e scadente il 31 gennaio dell'anno successivo); B) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. Il Recesso da Socio per Decesso se persona fisica o Scioglimento/Liquidazione se persona giuridica avviene d'ufficio. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7 Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: 1) l'assemblea dei soci, 2) il consiglio direttivo, 3) il presidente. Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia: il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei probiviri. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: A) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; B) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda il Presidente o almeno un decimo dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Le decisioni prese dalle assemblee impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Art.9 Assemblea Straordinaria

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni: approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti; scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei

soci. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci maggiorenni iscritti, purché in regola con il pagamento della quota annua.

Art.10 Assemblea Ordinaria

Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni: A) elezione del Presidente; B) elezione del Consiglio direttivo; C) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi; D) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo; E) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione; F) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri; G) approvazione del programma annuale dell'associazione. Obbligatoriamente ogni anno (fatte salve diverse eventuali disposizione di legge) concluso il trimestre di rinnovo tessere, l'Assemblea dei soci approverà nel mese di Aprile (entro il 30) oltre ai rendiconti Consuntivo e Preventivo il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone (o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno). Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo (che si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi) ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio Direttivo: curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea; redigere il rendiconto economico finanziario consuntivo e il bilancio preventivo; approvare i regolamenti previsti dallo Statuto; applicare i contratti di lavoro ad eventuali dipendenti fissandone per entrambi le mansioni e retribuzioni, verificando l'applicazione dell'orario lavorativo e la qualità del lavoro svolto; deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci; stipulare rapporti di consulenza con persone o società con apporti occasionali d'opera; stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere, inerenti alle attività sociali, fra gli altri vendere, acquistare,permutare beni e diritti mobili e immobili, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni o qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e

privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione delle legge e del presente statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci. Al Consiglio Direttivo compete inoltre lo stabilire l'entità delle quote associative annuali dovute dai soci. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso). Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente con preavviso minimo di tre giorni; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare oltre al luogo e all'orario gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere dell'associazione nominato dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.12 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni e può essere rieletto. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie, presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse

dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione a norma dell'articolo 12 del presente statuto.

In particolare compete al Presidente: -predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione; -.Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; -vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione; -determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati; -emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione. Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo il Presidente può delegare in tutto o in parte al Vice Presidente e ovvero ad un membro del Consiglio i poteri suddetti. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente oppure ad un consigliere delegato se preventivamente nominato.

Art. 13 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento e all'atto dell'insediamento del Consiglio Direttivo può ricevere e recepire la delega (rappresentanza legale) dell'associazione nei confronti dei terzi e la firma sociale (disgiunta) in rappresentanza dell'Associazione.

Art.14 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto dall'Assemblea) deve essere composto da due membri effettivi e un supplente, preferibilmente fra i non soci. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il collegio avrà il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea (senza diritto di voto), verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli effettuati saranno trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente del Consiglio Direttivo ed ai membri dello stesso le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente. Il Collegio parteciperà alla Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo, senza diritto di voto, ove presenterà la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

ART. 15 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri (se eletto dall'Assemblea) è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione. Il Collegio dei Probiviri sarà responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applicherà le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolgerà le funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetterà in particolare al Collegio dei Probiviri: A) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso; B) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci; C) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie; D) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE

Art.16- I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.17 - Rendiconto economico finanziario e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. In occasione dell'approvazione del rendiconto economico finanziario, l'assemblea dei soci dovrà approvare anche il Bilancio Sociale o Social Audit, o Social Balance, ecc... denominazioni convenzionali, con le quali si è deciso di utilizzare a livello internazionale e nazionale la certificazione di un profilo etico, dell'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento. Strumento utile ad affermare il concetto che l'associazione perseguendo i fini statutari contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini del territorio. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 18 - Approvazione rendiconto bilancio preventivo

Nella stessa seduta d'approvazione del rendiconto economico finanziario sarà presentato all'Assemblea dei soci l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo.

Articolo 19 - Scioglimento

L'Associazione In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il proprio patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, ad altre Onlus dello stesso settore e/o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 – Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.